

Legge regionale 24 maggio 1980, n.60

Modifica alla L.R. 54/75 , art. 3 - Assistenza tecnico economica alle cooperative agricole e loro consorzi

ARTICOLO UNICO

L'art. 3 della LR 25-5-1975 n. 54 e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Per l'assistenza tecnico - economica alle cooperative agricole e loro consorzi puo' essere concesso un contributo sulle spese per gli assegni fissi, compresi gli oneri sociali, relativi al personale cui e' affidata la direzione tecnica o amministrativa, nel limite di due unita' e per durata massima di 3 anni. Tale contributo, non potra' comunque superare il limite massimo del 75% dell'importo complessivo ritenuto ammissibile, per ciascuna unita' e per ogni anno.

Gli interventi di cui sopra verranno corrisposti prioritariamente alle cooperative agricole e loro consorzi, che abbiano iniziato la loro attivita' da meno di 5 anni all'atto della presentazione della domanda, nonche' a quelle cooperative e loro consorzi che dimostrino di aver assunto giovani in eta' non superiore ai 30 anni che abbiano frequentato specifici corsi regionali o che abbiano sostituito i tecnici gia' in servizio presso l'ETSAF.

Il contributo previsto per i giovani, di cui al comma precedente, non e' cumulabile con le indennita' previste dall'art. 18 e seguenti della legge 1 giugno 1977 n. 285 e dall'art. 13 della LR 3 novembre 1979 n. 53."